

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2044)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 maggio 1962 (V. Stampato n. 854)*

**d'iniziativa dei deputati LUCIFREDI, TOZZI CONDIVI, VIALE, MARENGHI,
ALESSANDRINI e BARTOLE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° giugno 1962*

**Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà
in favore della piccola proprietà rurale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge).

Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici siti in Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie, nonchè ai trasferimenti di fondi rustici siti in altri Comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila.

Art. 2.

(Regolarizzazione fiscale dei trasferimenti).

Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verificano le condizioni previste

nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti nè regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.

Art. 3.

(Beneficiari della legge).

Può beneficiare delle agevolazioni della presente legge, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1, chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da oltre venti anni nel pa-

cifico e continuato possesso del fondo, per il quale intende ottenere il riconoscimento di proprietà.

Art. 4.

(Procedimento e gravami).

Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è sito il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del Comune, in cui sono siti i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della Pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio *Annunzi legali della provincia*. Essa deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della istanza, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda dai limiti, rimette gli atti al tribunale competente.

Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osser-

vano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in Camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo a tutti gli effetti e sono soggetti a trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile. La registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2.

Ogni successiva domanda di rivendicazione non nuoce ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.

La buona fede è presunta.

Art. 5.

(Esonero da imposte).

Gli atti e tutte le altre formalità di procedura occorrenti ai fini della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario.

Restano salvi gli emolumenti dovuti ai notai e ai conservatori.

Art. 6.

(Termine di efficacia della legge).

Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei tre anni dalla sua entrata in vigore.